

**Servizio Finanziario**

tel. 0463/601618

fax 0463/424353

e-mail: [finanziario@comunitavaldinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitavaldinon.tn.it)

[finanziario@pec.comunitavaldinon.tn.it](mailto:finanziario@pec.comunitavaldinon.tn.it)

Prot. n.

Cles, \_\_\_\_\_

Spettabile  
\_\_\_\_\_

Oggetto: invito al confronto concorrenziale per l'aggiudicazione del servizio di Tesoreria della Comunità della Val di Non per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 con opzione di rinnovo

importo compenso per servizio di tesoreria: € 0,00.= importo rimborso spese vive sostenute dal tesoriere, interessi passivi e commissioni su SDD : €.= oneri interferenziali di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 pari ad € 0,00.= codice CIG: scadenza richiesta chiarimenti: scadenza presentazione offerte: aperture buste:
---

La Comunità della Val di Non intende affidare il servizio di tesoreria per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, previo confronto concorrenziale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, dalla L.P. 2/2016, dalla Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m. ed int, dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (la cui applicazione è stata disposta con Legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18), nonché dal Regolamento di contabilità dell'Ente, e sulla scorta ed in conformità alla convenzione di tesoreria approvata con deliberazione del Commissario nelle funzioni spettanti al Consiglio della Comunità n. dd. , nonché del capitolato ad esso allegato.

Premesso che:

- ⇒ la Comunità della Val di Non si avvale, quale sistema di negoziazione per lo svolgimento del confronto concorrenziale in oggetto, della posta elettronica certificata in luogo del Sistema Informatico di cui all'art. 23, comma 6 del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10/40-Leg., messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento, stante il fatto che il servizio si intende svolto in condizioni di gratuità e che pertanto non è previsto l'importo soggetto a ribasso;
- ⇒ il confronto è soggetto alle disposizioni previste dal seguente invito e da tutta la documentazione ad esso allegata e per quanto non espressamente disposto dallo stesso, per quanto compatibile, dalla vigente disciplina in materia di appalti pubblici recata dalla normativa provinciale, comunitaria e nazionale di recepimento;
- ⇒ sono legittimati a partecipare al confronto concorrenziale i soggetti che siano stati invitati da parte della stazione appaltante alla procedura di scelta del contraente;
- ⇒ i rapporti tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicataria sono regolati da tutta la documentazione allegata alla richiesta di offerta;
- ⇒ l'Amministrazione aggiudicatrice non potrà essere ritenuta responsabile per qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari che impedisca di inviare la posta elettronica certificata contenente l'offerta;
- ⇒ secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica (attraverso PEC) con la seguente modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Si invita pertanto codesto Istituto di Credito a prendere visione e ad esaminare la convenzione e il capitolato trasmesso in allegato e, qualora ne sussista l'interesse, a partecipare alla presente gara per l'affidamento del servizio in oggetto, formulando la propria offerta

**entro le ore 12 del giorno xxxxxxxxxxxx**

Si avverte che oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte oltre il termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente.

Trascorso il termine per la presentazione della propria offerta, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, e non sarà ammessa in sede di gara alcuna ulteriore comunicazione volta a migliorare o comunque modificare l'offerta già presentata, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta.

L'Istituto potrà presentare offerta in proprio ovvero secondo le disposizioni dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 per raggruppamenti da costituire.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito, la domanda di ammissione deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti con l'indicazione dei ruoli e della percentuale di compartecipazione. L'istituto di credito che funge da capofila dovrà assumersi anche per conto delle altre l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione per la gestione del servizio di tesoreria, nonché le relative responsabilità.

Non è ammesso il subappalto.

L'affidamento sarà formalizzato previa valutazione da parte di apposita commissione tecnica nel rispetto dei criteri contenuti nella presente lettera invito, nel Capitolato di tesoreria e nella convenzione. In seguito sarà stipulata la convenzione per il servizio, con oneri e spese a carico dell'aggiudicatario.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico accetta le condizioni previste nel Capitolato speciale di tesoreria e nello schema di convenzione allegati al presente invito.

L'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché valida.

Si allegano al presente invito:

- copia della convenzione di tesoreria (Allegato 1);
- copia del Capitolato di tesoreria (Allegato 2);
- modello di dichiarazione di partecipazione (Allegato 3);
- modello di dichiarazione di offerta economica (Allegato 4);
- modello di dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 5);
- parametri ed elementi di valutazione delle offerte (Allegato 6);
- scheda contenente i dati della gestione finanziaria nel triennio 2017-2019 (Allegato 7).

### **INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI e FIRMA DIGITALE**

Le richieste di chiarimenti, inerenti il confronto in oggetto, devono essere effettuate esclusivamente mediante posta elettronica certificata, a cui l'Amministrazione darà risposta entro i termini previsti dalla legge.

In particolare, al fine di rispettare la normativa in materia di anticorruzione, si fa presente che accettando di partecipare alla presente procedura, il concorrente si assume l'impegno a non ricercare il contatto diretto con i soggetti competenti dell'Amministrazione. Sono fatte salve le richieste di chiarimenti di cui al presente paragrafo.

Si precisa che tutti i file allegati costituenti l'offerta del concorrente dovranno essere sottoscritti digitalmente.

### **1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

L'Istituto potrà presentare offerta in proprio ovvero secondo le disposizioni dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti.

Sono ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio i soggetti invitati in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede legale in un paese Ue,
2. essere autorizzati a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm. ed ii.,
3. essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento.

Nel caso di raggruppamenti temporanei i requisiti di capacità tecnica e professionale di

cui ai punti 2. e 3. devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento.

## **2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per essere ammessa, l'offerta dovrà essere presentata, a pena d'esclusione dalla gara, con modalità telematica attraverso la posta elettronica certificata, contenente i seguenti documenti formati digitalmente:

### **A. Documentazione amministrativa**

#### **ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE**

Tale dichiarazione è da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, **utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione di partecipazione (Allegato 3)**. Si ribadisce che la dichiarazione prodotta dovrà contenere tutte le singole dichiarazioni previste nel suddetto modello complete di tutti i dati richiesti, fatta salva la possibilità di soccorso istruttorio.

La dichiarazione deve attestare:

#### **a) Dati identificativi e forma della partecipazione.**

(se associazione temporanea non ancora costituita)

L'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.

#### **DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, nella documentazione amministrativa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

**b) Motivi di esclusione**

- sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;  
oppure
- di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.

**c) Requisiti di ordine speciale**

- di avere sede legale in un paese UE;
- di essere impresa autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art.10 del D.Lgs. 385/1993 e ss.mm. ed ii.;
- di essere iscritti alla Camera di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza, per attività analoghe a quelle oggetto di affidamento.

**d) Altre dichiarazioni**

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l'Ente da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m. ed integrazioni;
- di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato dall'Ente e pubblicato sul sito istituzionale, la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto;
- di non svolgere incarichi di amministratore per l'Ente ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dall'Ente.

**I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.**

In caso di impresa singola la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 – art. 57, comma 1, Direttiva 2014/24/UE – Allegato A).

**L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del**

**presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto di seguito specificato.**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, nonché in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 23 della L.P. 2/2016; l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra sarà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

### **ULTERIORI INDICAZIONI**

Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di procuratore, dovrà essere allegata copia conforme della procura institoria o della procura speciale.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese la dichiarazione modello di dichiarazione di partecipazione allegato "3", dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei soggetti del raggruppamento che intendono raggrupparsi, ovvero compilata singolarmente e separatamente da ciascuno di essi; dovrà inoltre riportare espressamente l'intenzione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di costituirsi in forma di raggruppamento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 con l'impegno ad adempiere fedelmente ed integralmente a quanto disposto dai citati articoli ed indicando espressamente il soggetto giuridico capogruppo mandatario e le parti del contratto che saranno

eseguite da ciascuno dei soggetti associati con relativa quota percentuale.

Ai sensi dell'art. 45, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti non viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

## **B. Offerta economica**

OFFERTA ECONOMICA, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta economica, **redatta utilizzando preferibilmente il modello di dichiarazione di offerta economica (Allegato 4)**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'istituto ovvero da persona abilitata ad impegnare legalmente il concorrente.

Nel caso di concorrenti in raggruppamento temporaneo di imprese, il suddetto documento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da ciascuna impresa riunita.

Comporta l'esclusione dalla procedura di gara la mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione mediante firma digitale dell'offerta economica.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione degli elementi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio, salvo che la mancata compilazione di un elemento sia valutabile dalla commissione giudicatrice quale offerta gratuita.

In nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

Le dichiarazioni relative all'offerta economica non devono contenere abrasioni o

cancellature, a pena di esclusione dell'offerta.

In caso di discordanza tra importi indicati in cifre ed in lettere si terrà conto del dato espresso in lettere.

L'offerta presentata sarà valida e vincolante per la durata di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle offerte stabilito dal presente bando di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere d'ufficio, dopo la seduta di gara, all'ulteriore verifica e controllo del documento offerta e dei documenti a corredo presentati.

### **C. Offerta tecnica:**

OFFERTA TECNICA, redatta utilizzando preferibilmente modello dichiarazione di offerta tecnica (Allegato 5)

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico.

Comporta l'esclusione dalla procedura di gara la mancata presentazione e/o la mancata sottoscrizione mediante firma digitale dell'offerta tecnica.

L'incompletezza della documentazione richiesta o la sua lacunosità tale da non consentire alla Commissione giudicatrice la valutazione degli elementi soggetti a punteggio comporta la mancata attribuzione del relativo punteggio.

In nessun caso sarà consentita la presentazione in un secondo momento di documentazione mancante.

La commissione giudicatrice si riserva di richiedere chiarimenti in forma scritta ai concorrenti in sede di valutazione delle offerte, per eventuali ragguagli o precisazioni quale chiarimento delle offerte presentate.

I concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi per la compilazione delle offerte presentate o per atti ad esse inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa.

### **3) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.p. 2/2016 e della ulteriore normativa in materia, al soggetto abilitato allo svolgimento dello stesso, in possesso dei requisiti richiesti, che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi indicati nell'Allegato 6 – Parametri ed elementi di valutazione delle offerte.

2. Nel caso di affidamento del servizio di tesoreria a più operatori raggruppati tra

loro, il soggetto che funge da capofila dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione nonché le relative responsabilità.

3. La valutazione delle offerte presentate dalle imprese partecipanti sarà effettuata sulla base dei punteggi e dei seguenti elementi, come riportati nell'allegato 6).

#### **4) PROCEDURA DI GARA**

La gara si svolgerà, senza nessun altro avviso, presso la Comunità della Val di Non il giorno **xxxxxxxx**.

Le offerte, come sopra anticipato, saranno valutate da apposita Commissione di gara appositamente nominata, presieduta dal Presidente della Commissione.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara tramite la posta elettronica certificata a tutti i concorrenti ammessi.

Si provvederà ad aprire i documenti presentati dai concorrenti entro il termine fissato e la commissione procederà a verificare la completezza e regolarità della Documentazione amministrativa e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, si provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, per la valutazione da parte della commissione, in seduta riservata, delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente bando di gara nonché dell'elaborato (Allegato 6) "Parametri ed elementi di valutazione dell'offerta", documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) all'apertura dei documenti presentati e relativi all'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a verificarne la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto dalla presente lettera invito;
- c) a dare lettura dell'offerta economica resa da ciascun operatore;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "parametri ed elementi di valutazione delle offerte";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide.

Il Presidente della gara dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione.

Non saranno ammesse offerte economiche parziali, alternative o condizionate.

L'incompletezza dell'offerta o la mancanza di uno o più dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

La presentazione dell'offerta sottintende l'accettazione di tutte le condizioni contrattuali previste nella convenzione di tesoreria e allegato capitolato.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione della convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

## **5) VERIFICA DEI REQUISITI**

L'Amministrazione acquisirà d'ufficio tutta l'ulteriore documentazione necessaria e procederà al controllo della veridicità della dichiarazione resa dall'aggiudicatario in sede di offerta, ai sensi e agli effetti del D.P.R. n. 445/2000. Al fine di accelerare la procedura di acquisizione della documentazione suddetta potrà richiedere la collaborazione della ditta aggiudicataria.

Qualora, a seguito delle verifiche, sia riscontrata la non veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa aggiudicataria, l'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria e ad affidare la concessione del servizio all'impresa offerente che segue immediatamente nella graduatoria.

Le medesime verifiche potranno essere disposta anche nei confronti degli ulteriori soggetti partecipanti, ai sensi e con le modalità previste nel D.P.R. n. 445/2000.

## **6) ULTERIORI INFORMAZIONI**

Potranno partecipare alle sedute pubbliche i legali rappresentanti delle imprese invitate, ovvero i soggetti muniti di apposita delega da consegnare al Presidente di

gara, il quale potrà richiedere l'esibizione di un documento di identità.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione.

L'amministrazione si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della convenzione.

Non saranno ammesse offerte economiche parziali, alternative o condizionate.

L'incompletezza dell'offerta o la mancanza di uno o più dei documenti richiesti comporta l'esclusione dalla gara.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque, comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Il Presidente, per ragioni organizzative, ha facoltà di sospendere la gara e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa.

Nel termine che sarà indicato dall'Ente, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla stipulazione del contratto e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto stesso. Ove, nel termine indicato dall'Ente, l'impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l'Ente, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e richiedere il risarcimento dei danni.

## **7) CONTRATTO**

Conformemente a quanto contenuto nella determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 dd. 05 marzo 2008, non sussistono rischi d'interferenza per cui non è stato predisposto il relativo Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto e comunque nel rispetto dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 qualora "la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare".

Il termine per la stipulazione del contratto sarà fissato dalla Comunità della Val di Non previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione sopra indicata e del versamento delle spese contrattuali (spese di bollo, ecc.) come comunicate dall'Amministrazione.

Il rifiuto della sottoscrizione del contratto ovvero l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione dello stesso, ovvero in caso di mancata presentazione alla stipulazione del contratto, senza motivazione alcuna, nel giorno stabilito comporterà la revoca dell'aggiudicazione facendo sorgere il diritto della Comunità di affidare la concessione del servizio all'impresa offerente che segue immediatamente nella graduatoria. L'impresa aggiudicataria si impegna ad assumere il servizio ad aggiudicazione definitiva anche nelle more della formalizzazione del contratto.

**8) INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D.Lgs. n. 196/2003 e ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento delle attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è la Comunità della Val di Non, con sede a Cles, via C. A. Pilati n. 17 (e-mail [info@comunitavaldinon.tn.it](mailto:info@comunitavaldinon.tn.it), sito internet [www.comunitavaldinon.tn.it](http://www.comunitavaldinon.tn.it) ), Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail [serviziorep@comunitrentini.it](mailto:serviziorep@comunitrentini.it) , sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) ).

Lei può esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003.

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Finanziario della Comunità della Val di Non.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 05 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione

di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

## **9) ANTICORRUZIONE**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm. ed integrazioni, è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento della Comunità della Val di Non. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Al fine di prevenire fenomeni corruttivi:

I. Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.

II. L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori.

**Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente per via telematica attraverso la posta elettronica certificata.**

Ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo, sono pubblicati nel sito internet:

<http://www.comunitavaldinon.tn.it/Aree-tematiche/Amministrazione>

Trasparente/Bandi-di-gara/

nei successivi cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm., nonché la sussistenza dei requisiti di qualificazione.

Entro il medesimo termine di cinque giorni è dato avviso ai concorrenti, al relativo indirizzo pec di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato art. 120, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione.

**10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento in ordine alla presente procedura di gara è:

rag. Inama Fabrizio: telefono 0463 601618

mail: [finanziario@comunitavaldinon.tn.it](mailto:finanziario@comunitavaldinon.tn.it)

[finanziario@pec.comunitavaldinon.tn.it](mailto:finanziario@pec.comunitavaldinon.tn.it)

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO  
Rag. Inama Fabrizio

**Per opportuna conoscenza si riportano di seguito l'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE e l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016**

#### **Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE**

##### **Motivi di esclusione**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61° siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo.

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico

non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2;
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;
- h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o
- i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque

momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

7. In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.

## **Articolo 80 decreto legislativo n. 50 del 2016**

### **Motivi di esclusione**

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del

danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata

della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.